



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 21.2021

Seregno, 9 novembre 2021

FATTURA ELETTRONICA – AGGIORNAMENTI

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, sono modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi IVA trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con **controparti non stabilite** in Italia.

Difatti, l'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha sancito che i predetti dati saranno trasmessi in via telematica, in formato XML, avvalendosi del **Sistema di Interscambio (SdI)**.

Ciò comporta che:

- per le **fatture attive** relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
- per le **fatture passive** ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 da trasmettere allo SdI.

Il documento elettronico è di tipo **TD17 per gli acquisti di servizi dall'estero**, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi tenuto ad applicare l'IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione.

Il tipo **TD18** si riferisce agli **acquisti intracomunitari di beni** per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l'imposta con la procedura di integrazione di cui all'art. 46 del D.L. n. 331/1993.

Il documento elettronico è di tipo **TD19 per gli acquisti di beni dall'estero**, per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi tenuto ad applicare l'IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione.

Termini di trasmissione dei dati

La modifica si applicherà alle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni attive**, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire **entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione** o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni passive** dovrà essere invece effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo**, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Iva del mese di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Nuovo regime sanzionatorio

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il **limite massimo di 400 euro mensili**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di **200 euro mensili**, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si allega la **"GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO"**, redatta a cura dall'Agenzia delle Entrate, a cui potrete far riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino